



AVVISO DI REVISIONE 2017

**dell'ELENCO a validità periodica, approvato con DC n. 12/2016
di operatori economici interessati all'affidamento
di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria**
*per corrispettivo complessivo stimato di importo inferiore alla soglia
di cui all'art.157, co.2, primo periodo, del d.Lgs n. 50/2016*

I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Autorità Portuale di Ravenna - Via Antico Squero, 31 - 48122 Ravenna – Tel 0544/608811 (centralino). Per informazioni sul presente Avviso: tel. 0544-608867, sito web: www.port.ravenna.it – e-mail: infogare@port.ravenna.it. Posta elettronica certificata: albofornitori@pec.port.ravenna.it.

II) OGGETTO DELL'AVVISO

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (successivamente denominato “**Codice**”) e delle Linee Guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 (d'ora innanzi le “Linee guida”), l'Autorità Portuale di Ravenna (d'ora innanzi l' “**Autorità Portuale**”), in attuazione della Deliberazione Commissariale n. 78 del 24.10.2016, intende procedere all'adeguamento alla nuova normativa e alla revisione, per l'anno 2017, dell' “*Elenco 2016 di operatori economici interessati all'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, per corrispettivo complessivo stimato di importo inferiore alla soglia di cui all'Art. 91, co. 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.*” (d'ora innanzi: “**Elenco 2016**”), approvato con Delibera Commissariale n. 12 del 12.04.2016.

Con la revisione di detto Elenco l'Autorità Portuale intende dare agli operatori già iscritti all' *Elenco 2016* la possibilità di mantenere l'iscrizione, aggiornando la propria posizione, e agli operatori economici non iscritti, ma interessati a svolgere lavori per l'Autorità Portuale, la possibilità di iscriversi all'Elenco di operatori economici cui attingere per l'affidamento di incarichi aventi ad oggetto servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di corrispettivo complessivo stimato pari o superiore a 40.000 ed inferiore a 100.000 euro, ai sensi dell'art. 157, co. 2, primo periodo del Codice, I.V.A. e contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori esclusi, concernenti i lavori pubblici avviati dall'Autorità Portuale nel triennio 2017-2019 (d'ora innanzi “**Elenco 2017**”).

ATTENZIONE:

Anche gli operatori economici iscritti all' *Elenco 2016* devono accedere al Portale per l'aggiornamento della propria posizione, nelle modalità e nelle tempistiche di cui al successivo Art. VI).

La richiesta di iscrizione/aggiornamento deve essere trasmessa esclusivamente attraverso il Portale informatico.



ATTENZIONE:

La documentazione necessaria per l'iscrizione deve essere caricata esclusivamente sul Portale informatico; NON sono pertanto ammessi altri mezzi di trasmissione quali e-mail, PEC, plichi cartacei, etc...

III) INCARICHI E SERVIZI AFFIDABILI

Gli incarichi affidabili sono quelli di cui all'art. 157, co. 2, primo periodo, ed i servizi di assistenza tecnica ad essi connessi, elencati nella tabella che segue, relativi ai lavori pubblici avviati dall'Autorità Portuale nel triennio 2017-2019, al di fuori dei casi di cui al co.2, primo periodo, dell'art. 23 del Codice, di importo superiore a euro 40.000,00 ed inferiore ad euro 100.000,00.

Gli operatori economici che presentino richiesta di iscrizione o di aggiornamento della propria posizione ammissibile sono inseriti nell' *Elenco 2017*, suddiviso secondo le fasi prestazionali e categorie delle opere individuate nella tabella che segue:

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI					
Categoria dell'opera	Fasi Prestazionali				
	PROGETTAZIONE	CSP	DL	CSE	COLLAUDO
A- INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'					
B- NAVIGAZIONE					
C- ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
D- TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE					
E- IMPIANTI ELETTRICI					
F- AMBIENTE E PAESAGGIO					
G- STRUTTURE					
H- IMPIANTI CIVILI					
I- PIANIFICAZIONE URBANISTICA					

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA	
RILIEVI TOPOGRAFICI	
PERIZIE DI STIMA, FRAZIONAMENTI, PRATICHE CATASTALI, CONSERVATORIA RR.II.	
RILIEVI BATIMETRICI	

IV) CONDIZIONI

L'Autorità Portuale non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti, fermo restando che, qualora proceda agli affidamenti di incarichi di cui al precedente **Art. III**), è obbligata a prendere in considerazione i professionisti iscritti nell' *Elenco 2017*, salvo quanto previsto dal successivo **Art. XI**).



Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale, paraconcorsuale o di gara d'appalto di evidenza pubblica né, parimenti, si prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, con attribuzione di punteggi o altre classificazioni, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti o all'esperienza maturata ma si costituisce soltanto un elenco - in rigoroso ordine alfabetico - di operatori economici idonei ai quali rivolgere l'invito, secondo la procedure di cui agli artt. 157, co. 2, primo periodo e 36, co. 2, lett. b) del Codice, per l'affidamento degli incarichi e servizi di cui al summenzionato **Art. III**).

Le schede allegate alle richieste hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità all'assunzione dell'incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità degli operatori economici componenti il mercato dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria in oggetto.

V) OPERATORI ECONOMICI CHE POSSONO ESSERE ISCRITTI IN ELENCO

Possono essere iscritti in Elenco soltanto i soggetti di cui all'Art. 46, co.1, del Codice.

Non possono pertanto essere iscritti soggetti di differente forma, quali, ad esempio, i funzionari amministrativi/dipendenti pubblici, essendovi incompatibilità tra pubblico impiego e svolgimento di attività di ingegneria o architettura di contenuto professionale a favore di soggetti terzi rispetto all'ente di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. d) del Codice, non è consentita l'iscrizione di soggetti che si trovino in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, co.2, del Codice, non diversamente risolvibile.

Qualora sussistano o sopraggiungano tali situazioni di incompatibilità, è preclusa l'iscrizione nell'Elenco ed il soggetto eventualmente iscritto è cancellato, ciò al fine di prevenire "ab origine" eventuali situazioni di incompatibilità che possano precludere l'immediata utilizzabilità dell'Elenco così formato, per la richiesta di offerte finalizzate all'affidamento dei servizi specifici.

VI) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE RICHIESTA DI ISCRIZIONE

Gli operatori economici che intendano mantenere l'iscrizione, aggiornando la propria posizione, oppure essere iscritti ex novo all' *Elenco 2017* devono inviare la propria richiesta **entro le ore 23.59 del 31.01.2017**, accedendo al Portale informatico dell'Autorità Portuale di Ravenna, sezione "Albo Fornitori" <http://www.port.ravenna.it/pagina-porto-1/albofornitori/>, secondo i termini e le modalità prescritte dal presente Avviso e seguendo le istruzioni contenute nel Manuale operativo, parte integrante e sostanziale del presente avviso, consultabile e scaricabile all'interno del Portale.

Saranno accettate soltanto richieste provenienti dal Portale informatico (non è ammesso l'invio tramite PEC).

Le richieste inviate oltre alla scadenza sopra indicata, saranno valutate nelle modalità di cui al successivo **Art. X.2)**.

VI.1) OPERATORI economici iscritti all'Elenco 2016

Gli operatori economici GIÀ iscritti all' *Elenco 2016* che intendano mantenere l'iscrizione per l'*Elenco 2017* devono obbligatoriamente, secondo quanto previsto dal presente Avviso e seguendo le istruzioni contenute nel Manuale operativo, richiedere l'aggiornamento della propria posizione e quindi:



- collegarsi al Portale ed accedere all'“AREA RISERVATA” con il proprio nome utente e la propria password;
- all'interno della sezione “I TUOI DATI”, agendo sul tasto “MODIFICA”, **verificare ed aggiornare i dati già presenti**;
- accedere alla sezione “BANDI E AVVISI D'ISCRIZIONE”, procedere all'aggiornamento della propria posizione ed **altresì allegare la documentazione** di cui all'Art. VIII), **aggiornata**.

In particolare:

- a) in caso di **Raggruppamenti temporanei** di cui all' Art. 46, lett. e), del Codice:
- sia il capogruppo sia ogni partecipante al Raggruppamento devono collegarsi al Portale ed accedere all'“AREA RISERVATA” con il proprio nome utente e la propria password;
 - sia il capogruppo sia ogni partecipante al Raggruppamento, all'interno della sezione “I TUOI DATI”, agendo sul tasto “MODIFICA”, devono verificare ed aggiornare i dati già presenti;
 - il capogruppo deve accedere alla sezione “BANDI E AVVISI D'ISCRIZIONE”, deve indicare, nell'apposita sezione, tutti i soggetti che fanno parte del Raggruppamento ed allegare la documentazione di cui al successivo **Art. VIII)**, anche per gli altri partecipanti al raggruppamento.

In difetto, il raggruppamento non viene iscritto in Elenco. Eventuali modifiche della composizione del Raggruppamento potranno essere effettuate in occasione delle annuali revisioni dell'Elenco.

- b) in caso di **Consorzi stabili di società**, di cui all' Art. 46, lett. f), del Codice che non intendano iscriversi in proprio ma per conto dei consorziati oppure che possiedano requisiti di natura tecnica non direttamente in proprio, ma con il contributo di operatori economici consorziati:
- sia il consorzio stabile sia ogni consorziata devono collegarsi al Portale ed accedere all' “AREA RISERVATA” con il proprio nome utente e la propria password;
 - sia il consorzio stabile sia ogni consorziata, all'interno della sezione “I TUOI DATI”, agendo sul tasto “MODIFICA”, devono verificare ed aggiornare i dati già presenti, secondo quanto previsto dal presente Avviso e seguendo le istruzioni contenute nel Manuale operativo;
 - il consorzio stabile deve accedere alla sezione “BANDI E AVVISI D'ISCRIZIONE”, indicare, nell'apposita sezione, le consorziate ed allegare la documentazione di cui al successivo **Art. VIII)**, anche per le consorziate.

In difetto, il consorzio non viene iscritto in Elenco. Eventuali modifiche della composizione del Consorzio potranno essere effettuate in occasione delle annuali revisioni dell'Elenco.

VI.2) Operatori economici NON iscritti all'Elenco 2016

Gli operatori economici NON iscritti all' *Elenco 2016* devono richiedere l'iscrizione ex novo all' *Elenco 2017*, secondo quanto previsto dal presente Avviso e seguendo le istruzioni contenute nel Manuale operativo, e quindi:

- collegarsi al Portale e procedere alla “REGISTRAZIONE”, inserendo negli appositi campi i dati e le informazioni richiesti;
- accedere all'“AREA RISERVATA” del Portale con il nome utente e la password così ottenuti;



- selezionare l'Elenco di interesse all'interno della sezione "BANDI E AVVISI D'ISCRIZIONE" ed allegare la documentazione di cui all'**Art. VIII**);
- completare tutta la procedura di "RICHIESTA DI ISCRIZIONE", **completandola con l' "Invio domanda" di iscrizione.**

In particolare:

- a) i **Raggruppamenti temporanei** di cui all'Art. 46, lett. e), del Codice, devono registrarsi e richiedere l'iscrizione nelle seguenti modalità:
- il capogruppo procede alla "REGISTRAZIONE" per primo sul Portale inserendo i dati di cui al successivo **Art. VII**, punti **VII.1)** e **VII.2)**);
 - ogni partecipante al Raggruppamento procede alla "REGISTRAZIONE" autonomamente sul Portale inserendo i dati di cui al successivo Art. VII, punti VII.1)) e VII.2));
 - il capogruppo procede alla "RICHIESTA DI ISCRIZIONE", indica, nell'apposita sezione, tutti i soggetti che fanno parte del Raggruppamento ed allega la documentazione di cui al successivo **Art. VIII**), anche per gli altri partecipanti al raggruppamento.

In difetto, il raggruppamento non viene iscritto in Elenco. Eventuali modifiche della composizione del Raggruppamento potranno essere effettuate in occasione delle annuali revisioni dell'Elenco.

- b) i **Consorzi stabili di società**, di cui all'Art. 46, lett. f), del Codice, che non intendano iscriversi in proprio ma per conto dei consorziati oppure che possiedano requisiti di natura tecnica non direttamente in proprio, ma con il contributo di operatori economici consorziati devono registrarsi e richiedere l'iscrizione nelle seguenti modalità:
- il consorzio stabile procede alla "REGISTRAZIONE" per primo sul Portale inserendo i dati di cui al successivo **Art. VII**, punti **VII.1))** e **VII.2))**);
 - ogni consorziata indicata procede alla "REGISTRAZIONE" autonomamente sul Portale inserendo i dati di cui al successivo **Art. VII**, punti **VII.1))** e **VII.2))**);
 - il consorzio stabile procede alla "RICHIESTA DI ISCRIZIONE" , indica, nell'apposita sezione, le consorziate ed allega la documentazione di cui al successivo **Art. VIII**), anche per le consorziate.

In difetto, il consorzio non viene iscritto in Elenco. Eventuali modifiche della composizione del Consorzio potranno essere effettuate in occasione delle annuali revisioni dell'Elenco.

VII) DATI DA INSERIRE E/O AGGIORNARE NEL PORTALE

All'interno del Portale gli operatori economici che intendono essere iscritti all' *Elenco 2017* devono inserire **o, eventualmente, aggiornare**, i seguenti dati.

VII.1) DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Nella Sezione del Portale "*Dati principali dell'operatore economico*" devono essere inseriti tutti i **dati anagrafici e di identificazione richiesti** (quali, a titolo esemplificativo, denominazione sociale, tipologia, forma giuridica, C.F., P.IVA, indirizzo della sede legale e di eventuale/i sede/i operativa/e, recapiti telefonici, fax e PEC), necessari per fare la registrazione sul Portale.



ATTENZIONE:

Tutte le comunicazioni, informazioni e/o notificazioni– ivi incluse quelle ai sensi e per gli effetti degli artt. 75, 76 e 29 del Codice – avvengono mediante Avviso pubblicato sul Portale e/o all’indirizzo PEC registrato dall’operatore economico all’interno del Portale

La mancata ricezione di comunicazioni dovuta all’inserimento da parte dell’operatore di dati non corretti non sarà imputabile all’Autorità Portuale

VII.2) DATI ANAGRAFICI DEI SOGGETTI CHE COMPONGONO L’OPERATORE ECONOMICO

Devono essere **obbligatoriamente** registrati sul Portale, nella sezione “*Elenco soggetti*”:

a) TUTTI I PROFESSIONISTI CHE SVOLGERANNO SERVIZI

Ai sensi dell’Art. 24, co. 5, del Codice devono essere registrati **tutti i nominativi dei professionisti**, personalmente responsabili ed iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, **che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali (socio senza rappresentanza, dipendente, consulente, collaboratore)** ed anche, ove presenti, il **professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, il coordinatore per la sicurezza nei cantieri, il geologo o l’archeologo;**

b) TUTTI I SOGGETTI CON POTERI DI RAPPRESENTANZA, DIREZIONE, VIGILANZA O CONTROLLO

Ai sensi del co. 3, primo e secondo periodo dell’art. 80 del Codice, devono essere registrati **tutti i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione e controllo, compresi i direttori tecnici e i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del presente Avviso, con l’indicazione della relativa qualifica** (quale, a titolo esemplificativo, **associato, socio con rappresentanza, procuratore, amministratore, sindaco, etc...**)

Si precisa che, in caso di società di altro tipo rispetto ad imprese individuali, s.n.c. e s.a.s., devono essere registrati anche i membri del consiglio di amministrazione a cui sia conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, intendendosi in particolare: 1) i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (e quindi Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); 2) i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e i membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; 3) i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico. Inoltre, devono essere registrati i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, non devono essere registrati i membri



degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Per ogni soggetto registrato deve essere indicata, oltre la qualifica ricoperta, i dati richiesti dal Portale quali, a titolo esemplificativo, titolo, data di nascita, C.F., numero e l'anno di iscrizione al relativo Ordine o collegio professionale, iscrizione alla Cassa di previdenza.

- c) I **Raggruppamenti temporanei** di cui all'Art. 46, co. 1, lett. e), del Codice, possono inoltre registrare nella sezione "*Elenco soggetti*" il nominativo ed i dati personali del professionista che partecipa al raggruppamento, quale co-progettista, iscritto all'albo professionale ovvero in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla normativa europea, da meno di cinque anni (cd. "**giovane professionista**").

ATTENZIONE:

Ogni partecipante ad un **Raggruppamento temporaneo** di cui all'Art. 46, co. 1, lett. e), ed **ogni consorziata** indicata da un **Consorzio stabile di società**, di cui all'Art. 46, co. 1, lett. f), del Codice, deve indicare i dati di cui sopra in fase di Registrazione.

VII.3) SPECIALIZZAZIONI PER CUI SI CHIEDE ISCRIZIONE IN ELENCO 2017

Nella sezione del Portale "*Categorie*" devono essere **selezionate tutte** le specializzazioni per **Fasi Prestazionali** e **Categoria dell'opera** di cui all'Art. III) del presente Avviso, per le quali si richiede l'iscrizione.

ATTENZIONE:

L'operatore economico può chiedere iscrizione in Elenco **solo** per le Fasi Prestazionali e Categorie dell'opera **per cui possieda i requisiti ai sensi del successivo Art. IX.2) lett. b)** (*l'aver prestato, negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso per la formazione del presente Elenco di operatori economici, almeno un servizio, riconducibile a prestazioni e categorie per le quali si chiede l'iscrizione*).

VIII) FORMATO E MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – DOCUMENTAZIONE DA CARICARE SUL PORTALE

Nella sezione del Portale "*Documentazione richiesta*" tutti gli operatori economici che intendono iscriversi in *Elenco 2017*, devono obbligatoriamente, caricare on line la documentazione amministrativa di seguito indicata **sia in caso di richiesta di iscrizione ex novo, sia in caso di richiesta di aggiornamento.**

La documentazione deve essere caricata e salvata nel Portale informatico. **Non è ammesso l'invio tramite PEC.**

Tutte le dichiarazioni richieste possono essere rese dall'operatore economico utilizzando **preferibilmente** i modelli Allegati al presente Avviso (**Allegati A1, A2, B, C, N, O**) oppure, in alternativa, tramite autonome dichiarazioni di identico contenuto, rese ai sensi del d.P.R. 445/00.



I modelli Allegati al presente Avviso ed il Manuale Operativo, sono scaricabili liberamente dal sito dell'Autorità Portuale di Ravenna, sezione "Albo Fornitori" <http://www.port.ravenna.it/pagina-porto-1/albofornitori/>.

ATTENZIONE:

La documentazione prodotta ai fini dell'iscrizione dovrà essere **sottoscritta, caricata e salvata nel Portale ESCLUSIVAMENTE in uno dei seguenti formati:**

- documento con firma digitale (in formato ".p7m");
- scansione di documento cartaceo con firma autografa, accompagnato da documento identità del sottoscrittore (in formato "pdf" o analogo che ne garantisca l'immodificabilità).

Deve essere caricata sul Portale la seguente documentazione amministrativa:

1. le dichiarazioni di possesso dei requisiti per l'iscrizione in Elenco e le dichiarazioni di presa d'atto e di impegno, di aver esaminato il presente Avviso e di accettarne integralmente il contenuto, di cui all' **"Allegato A - Manifestazione d'interesse"**

utilizzando:

- il modello **"Allegato A1"** al presente Avviso nel caso di libero professionista singolo o associazione tra professionisti;

oppure

- il modello **"Allegato A2"** al presente Avviso nel caso di società di professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili di società,

compilata e sottoscritta dai seguenti soggetti:

- a) in caso di **liberi professionisti** di cui all'Art. 46, co. 1, lett. a), del Codice la Manifestazione di interesse (Modello **A1**) deve essere compilata e sottoscritta dal professionista stesso;
- b) in caso di **liberi professionisti associati** di cui all'Art. 46, co. 1, lett. a), del Codice la Manifestazione di interesse (Modello **A1**) deve essere compilata, effettuando i debiti adattamenti dei campi del modello predisposti per un solo "Dichiarante", e sottoscritta da tutti i professionisti associati, registrati nel Portale;
- c) in caso di **Società di professionisti** di cui all'Art. 46, co. 1, lett. b), del Codice, le **Società di ingegneria**, di cui lett. c), ed i **Consorzi stabili di società**, di cui alla lett. f), la Manifestazione di interesse (Modello **A2**) deve essere sottoscritta da soggetto con rappresentanza (con potere di impegnare contrattualmente l'operatore economico), registrato nel Portale;
- d) in caso di Raggruppamenti temporanei di cui all'Art. 46, co. 1, lett. e), del Codice, dovrà essere compilata ed allegata una Manifestazione di interesse per ognuno dei soggetti facenti parti del raggruppamento (modello **"Allegato A1"** o **"Allegato A2"** a seconda della forma del singolo partecipante);

2. ove necessario in quanto allo stesso espressamente rinviato nella Manifestazione d'interesse, le dichiarazioni di cui all' **"Allegato B"**, sottoscritto dal soggetto interessato;



3. nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. **“black list”** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, viene presentato originale, o copia autenticata anche ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del d.P.R. 445/00, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78);
4. per i **Consorzi stabili di società**, di cui all'Art. 46, co. 1, lett. f), del Codice che non intendano iscriversi in proprio, ma per conto dei consorziati oppure che possiedano requisiti di natura tecnica non direttamente in proprio, ma con il contributo di operatori economici consorziati, le **dichiarazioni dell'operatore economico consorziato di cui agli Artt. 48, co. 7, e 80, del Codice** (utilizzando preferibilmente il modello **“Allegato C”**);
5. **Curriculum “Allegato N”**. Devono essere prodotti i CV **personali** del titolare/degli associati/di tutti i professionisti che svolgeranno i servizi, come registrati nel Portale, sottoscritti dagli stessi e, ove non coincidano, dal soggetto con rappresentanza (con potere di impegnare contrattualmente l'operatore economico) che richiede l'iscrizione in Elenco.
6. **Schede Referenze Professionali “Allegato O”**. Gli **“Allegati O”** sono necessari per dimostrare, ai soli fini dell'iscrizione in Elenco, il possesso dei requisiti ai sensi del successivo **Art. IX.2) lett. b)**, con riferimento ad ogni Fase Prestazionale e Categoria per cui si chiede l'iscrizione.

E' fatta salva la facoltà per l'Autorità Portuale di verificare in qualsiasi momento quanto dichiarato dagli operatori che hanno presentato richiesta per l'iscrizione in Elenco tramite richiesta, allo stesso soggetto, di documenti a comprova delle dichiarazioni rese e/o ex d.P.R. 445/2000 e s.m.i., con l'avvertenza che, in caso di false dichiarazioni, si procede al rigetto dell'iscrizione o alla cancellazione dall'Elenco, alla comunicazione agli organismi ed autorità competenti ed agli altri adempimenti di legge

ATTENZIONE

Ogni Categoria ed ogni Fase Prestazionale per la quale si richiede l'iscrizione/aggiornamento in Elenco 2017 deve trovare corrispondenza in almeno un “Allegato O”.

Il modello **“Allegato O”** va compilato **per ciascuna opera** in relazione alla quale si siano svolti uno o più servizi valutabili ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti.

Ad esempio: l'operatore che richieda di essere iscritto, relativamente alla categoria *“A - Infrastrutture per la mobilità”*, per le prestazioni di *“Progettazione”*, *“CSE”* e *“DL”* nella medesima categoria,

DOVRA'

produrre almeno un “Allegato O” relativo ad un'opera, individuando la casella corrispondente alla Categoria “A” e selezionando le fasi prestazionali di “Progettazione”, “CSE” e “DL”, pertanto un solo “Allegato O” relativo ad un'opera per tutte e tre le Fasi prestazionali espletate;

OPPURE

produrre più “Allegati O” relativi ognuno ad una diversa opera, individuando la casella corrispondente alla Categoria “A” e selezionando le Fasi prestazionali espletate, avendo nel complesso documentato ogni fase prestazionale per la quale richiede l'iscrizione.



Nel caso di una unica opera in relazione alla quale siano svolti servizi da più professionisti dello studio/associazione/società, si devono compilare più “**Allegati O**”, uno per ogni prestatore di servizio.

Si precisa che:

- in ogni singolo “**Allegato O**” devono essere compilati tutti i campi richiesti nella sezione A-INFORMAZIONI GENERALI (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: periodo di esecuzione del servizio, importo dell’opera per la quale è stato espletato il servizio, importo del servizio, Data di approvazione/validazione (per i progetti), Ruolo svolto nell’esecuzione del servizio, nome professionista che ha svolto il servizio);
- ogni professionista deve compilare la sezione B e/o C in base ai servizi svolti per ogni determinata opera;
- nella sezione B-CATEGORIA DELL’OPERA devono essere indicate la/e prestazione/i svolta/e dal professionista inerente la categoria dell’opera, ponendo una croce nell’apposita casella;
- nella sezione C-SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA devono essere indicati il/i servizio/i svolti dal professionista che sottoscrive lo stesso, ponendo una croce nell’apposita casella;
- la sezione D-AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO deve essere sottoscritta dal professionista che ha svolto il/i servizio/i e, ove non coincidente, dal soggetto con rappresentanza (con potere di impegnare contrattualmente l’operatore economico) che richiede l’iscrizione in Elenco.

7. ai sensi del co. 1-bis dell’art. 46 del Codice ed **ai fini delle certezze sulla provenienza della Manifestazione di Interesse**, procura, ove i documenti siano sottoscritti da un procuratore. In tal caso, la sottoscrizione di colui che ha rilasciato la procura deve essere legalizzata da un notaio il quale deve aver attestato che:

- la sottoscrizione del soggetto che rilascia la procura è avvenuta in sua presenza;
- ha accertato l’identità del sottoscrittore;
- ha accertato i poteri e capacità del sottoscrittore di impegnare l’impresa/società.

Oltre alla documentazione sopra elencata, l’operatore economico, a seconda delle proprie esigenze e ove lo ritenga necessario, può aggiungere ulteriore documentazione specificandone la descrizione.

IX) REQUISITI MINIMI DI CAPACITÀ SPECIALE PER L’ISCRIZIONE IN ELENCO

La dimostrazione circa il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti successivamente indicati avviene secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dal presente Avviso e, quindi, anche mediante apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 445/00, debitamente sottoscritte nelle modalità descritte all’**Art. VIII**).

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione si applica quanto previsto dal co.12 dell’art. 80 del Codice.

IX.1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

E’ causa del rigetto dell’iscrizione in Elenco, né possono risultare affidatari dei successivi incarichi, i soggetti che si trovano in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del Codice (salvo i casi di cui all’art. 80, co. 5, lett. l) e co. 11).



Non deve sussistere la causa ostativa di cui all'art. 53, co. 16-ter, d. lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, co. 42, lett. 1), della Legge 190/2012 e come meglio precisato dall'art. 21 del D.Lgs. 39/2013, né la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014.

Si precisa che:

- a. le dichiarazioni relative alla insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 80, co. 1, del Codice devono essere rese con riferimento ai soggetti con poteri di rappresentanza, vigilanza, direzione o controllo, di cui all'art. 80, co. 2 **primo e secondo periodo** del Codice, compresi i direttori tecnici e i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione del presente Avviso, come specificati anche nel precedente **Art. VII.2)**.

Ai sensi dell'art. 80, co. 3. del Codice devono essere dichiarate **tutte le condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei reati di cui all'art. 80, co. 1**, anche se non menzionati nel certificato del casellario giudiziale a norma dell'art. 175 c.p. In caso sussistano condanne devono essere indicati, la tipologia del reato commesso, la data del provvedimento, la tipologia e la durata della pena irrogata, comprese eventuali pene accessorie. Non devono essere dichiarate le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto (dal giudice dell'esecuzione) dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- b. le dichiarazioni relative alla insussistenza della causa ostativa di cui all'art. 80, co. 2, del Codice devono essere rese con riferimento ai soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (*“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*).

In luogo della dichiarazione relativa alla insussistenza della causa ostativa di cui all'art. 80, co. 2, è possibile allegare copia di iscrizione alla White List della Prefettura di competenza.

- c. ai sensi dell'art. 80, co. 5, l'operatore economico deve dichiarare l'insussistenza delle cause ostative di cui alle lettere **da a) a l)** del medesimo comma, da rendersi con riferimento all'operatore economico e/o, dove non coincidenti, dai soggetti che hanno rappresentanza, direzione o vigilanza dello stesso, come definiti dall'art. 80, co 3, del Codice, primo periodo, come definiti dal precedente Art. VII.2) lett. b);

- d. Onde consentire all'Amministrazione di procedere alla valutazione della gravità dell'infrazione o dell'illecito in riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, co. 5, **lett. a) e c)**, l'operatore economico **deve indicare tutte** le infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, co. 1, e **tutti** gli illeciti professionali di cui si è reso colpevole, specificando la tipologia dell'infrazione/illecito, la data, le norme violate, l'autorità emittente, gli estremi, la data del provvedimento e l'entità della condanna.

- e. Con riferimento alle clausole di esclusione di cui all'art. 80, co. 1 e co. 2, si precisa che:

- nel caso di operatore economico concorrente singolo e/o di r.t.i./consorzi di concorrenti costituiti o costituendi, l'insussistenza delle cause ostative di cui trattasi deve essere dimostrata con riferimento ai suddetti soggetti che operano all'interno dell'operatore economico singolo, e/o di ciascuna delle imprese che formano il r.t.i;
- nel caso di Consorzi stabili di società, di cui all'Art. 46, lett. f), del Codice, che non intendano



isciversi in proprio ma per conto dei consorziati oppure che possiedano requisiti di natura tecnica non direttamente in proprio, ma con il contributo di operatori economici consorziati. l'insussistenza

delle cause ostative di cui trattasi va dimostrata con riferimento ai suddetti soggetti che operano all'interno **sia** del consorzio **che** dell'impresa dallo stesso indicata per l'espletamento dell'appalto;

- nel caso in cui la richiesta di iscrizione sia presentata a mezzo di procuratore speciale, l'insussistenza delle cause ostative di cui trattasi va dimostrata con riferimento altresì a detto procuratore.

- f. con particolare riferimento alle dichiarazioni di cui agli art. 80, co.1, co. 2 e co. 5, lett. 1), si precisa che la relativa dichiarazione viene resa o dal(i) soggetto(i) direttamente interessato(i) (preferibilmente utilizzando il modulo “**Allegato B**”, **oppure** per tale(i) soggetto(i), dal titolare/legale rappresentante/procuratore speciale dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 47, co. 2 d.P.R. 445/00 e con assunzione delle relative responsabilità (preferibilmente utilizzando, il modulo “**Allegato A**”);

IX.2) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

L'esperienza e la professionalità dell'incaricato dovranno essere commisurate al contenuto, all'entità e alla complessità del servizio da affidare.

Per l'iscrizione in *Elenco 2017* sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) l'iscrizione ai rispettivi Ordini e Collegi professionali, oltre alle eventuali ulteriori abilitazioni prescritte da specifiche disposizioni di legge;
- b) l'aver prestato, negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso per la formazione del presente Elenco di operatori economici, almeno un servizio, riconducibile ad ognuna delle prestazioni e categorie per le quali si chiede l'iscrizione.

Il possesso di tale requisito deve essere oggetto di autodichiarazione, preferibilmente utilizzando l'apposita sezione dei moduli Allegati “A.1” o “A.2”, il cui dettaglio sarà fornito negli Allegati “N” e “O”.

I servizi valutabili, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti, sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Si precisa che:

- non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori relativi alle progettazioni.
- la data di avvio dei servizi si intende corrispondente alla data di emissione del provvedimento dell'Amministrazione aggiudicatrice di affidamento dell'incarico professionale (es.: determinazione del dirigente ovvero del responsabile del servizio).

Nel caso di servizio eseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, ma avviato (con riferimento alla data di emissione del provvedimento dell'Amministrazione aggiudicatrice di affidamento dell'incarico professionale) in un periodo precedente, tale data antecedente è comunque inserita, debitamente argomentata dai motivi, non imputabili al professionista, che hanno causato il ritardo nell'avvio effettivo, fermo restando che deve essere indicata la data di approvazione, di validazione o quant'altro certifichi l'esito del servizio.

- la data di approvazione dei servizi si intende invece riferita alla data del corrispondente provvedimento sull'ammissibilità dei relativi elaborati tecnici e/o amministrativi (es.: deliberazione della giunta



comunale di approvazione del progetto definitivo, determinazione del responsabile del servizio sull'ammissibilità del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ecc.).

- in caso di Committente Pubblico, la data di approvazione dei servizi, riferita alla data del corrispondente provvedimento sull'ammissibilità dei relativi elaborati tecnici e/o amministrativi, può essere riferita alla data di emissione della certificazione di regolare esecuzione del servizio da parte del Committente.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione, rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Come prescritto dal precedente **Art. VII)**, ciascun operatore economico deve registrare sul Portale il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché, ove presenti, il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche, il coordinatore per la sicurezza nei cantieri, il geologo o l'archeologo.

X) ISCRIZIONE, RINNOVO, ESTENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

X.1) ISCRIZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento, eventualmente supportato nelle attività dai dipendenti ad uopo designati, procede alla verifica della regolarità formale della richiesta di nuova iscrizione o della richiesta di aggiornamento della propria posizione in *Elenco 2017* attraverso il Portale informatico, oltre che della completezza, correttezza e regolarità della Documentazione amministrativa trasmessa e, quindi, della sussistenza dei requisiti e del rispetto delle condizioni di ammissibilità della richiesta e dell'iscrizione degli operatori economici, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, dall'Avviso e dagli Allegati.

A insindacabile giudizio del Responsabile Unico del Procedimento e nel rispetto del principio di par condicio tra tutti gli operatori economici partecipanti, possono essere richiesti, con le stesse modalità di cui **Art. VII.1)** anche entro un termine perentorio ed a pena di rigetto dell'iscrizione, integrazioni, chiarimenti o precisazioni in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentati.

L'Autorità Portuale procede al rigetto della domanda di iscrizione nei seguenti casi:

1. mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui all' **Art. IX)**;
2. mancata produzione dei documenti di cui all' **Art. VIII)**;
3. documentazione presentata, a comprova dei requisiti richiesti, che non sia atta a confermare il possesso anche di uno solo di essi;
4. presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di regolamento, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente Avviso;
5. sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui al precedente **Art. V)**;
6. richieste presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause ostative di cui all' Art. 80 del Codice, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
7. Manifestazioni di interesse presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra causa ostativa alla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici di progettazione o



dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

L'Autorità Portuale, espletate le operazioni di valutazione della documentazione amministrativa allegata dall'operatore economico nel Portale informatico, procede all'iscrizione in *Elenco 2017* degli operatori economici che abbiano allegato documentazione valutata idonea.

E' fatta salva la facoltà per l'Autorità Portuale di verificare in qualsiasi momento quanto dichiarato dagli operatori che hanno presentato richiesta per l'iscrizione in Elenco e che sono stati ammessi tramite richiesta, allo stesso soggetto, di documenti a comprova delle dichiarazioni rese e/o ex d.P.R. 445/2000 e s.m.i., con l'avvertenza che, in caso di false dichiarazioni, si procede al rigetto dell'iscrizione o alla cancellazione dall'Elenco, alla comunicazione agli organismi ed autorità competenti ed agli altri adempimenti di legge.

L'Autorità Portuale procede alla verifica in capo agli operatori economici selezionati dall'Elenco, ai sensi del successivo **Art. XI**) del presente Avviso, del permanere dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti e da essi operatori già autodichiarati ai fini dell'iscrizione, all'atto dell'invito alle procedure di cui artt. 157, co. 2, primo periodo e art. 36, co. 2, lett. b) del Codice, ferma la successiva cancellazione degli stessi dall'Elenco in caso di mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione, oltre alle ulteriori conseguenze di legge.

E' fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi previsti ed alle condizioni stabilite dalle normative vigenti, ivi comprese quelle in materia antimafia.

L'Elenco di cui al presente Avviso conserva validità **sino al 31.12.2017**.

L'iscrizione all'Elenco decorre dalla data di approvazione dell'*Elenco 2017* da parte dell'organo preposto dell'Autorità Portuale, comunicata agli operatori economici secondo le modalità indicate al precedente **Art. VII.1)**, e ha validità fino al termine di validità dell'*Elenco 2017*, sempre che nel suddetto periodo permangano le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.

X.2) RICHIESTE PERVENUTE DOPO LA SCADENZA

Le richieste di iscrizione pervenute dopo la scadenza di cui all'**Art. VI.1)** saranno valutate entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse, nelle modalità di cui al precedente **Art.X.1)**.

Ad esito della valutazione positiva di tali richieste, gli operatori economici vengono aggiunti all'Elenco in essere.

Di tale inserimento viene data evidenza sul Portale nonché comunicazione all'operatore economico all'indirizzo PEC dallo stesso registrato all'interno del Portale. La mancata ricezione di comunicazioni dovuta all'inserimento da parte dell'operatore di dati non corretti non sarà imputabile all'Autorità Portuale.

X.3) VARIAZIONE DATI/ ESTENSIONE

Dopo l'iscrizione nell'Elenco, gli operatori economici **devono comunicare** all'Autorità Portuale, utilizzando il Portale informatico, **ogni variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi**.

I "*Dati modificabili*" (a titolo esemplificativo: recapiti telefonici, sede,...) potranno essere liberamente aggiornati dall'operatore economico accendendo al Portale con le proprie credenziali, mentre i "*Dati non modificabili*" (a titolo esemplificativo: ragione sociale, soggetti con rappresentanza, variazioni di fasi prestazionali e categorie delle opere) potranno essere variati solo con apposita richiesta all'Autorità



Portuale, allegando la documentazione necessaria a certificazione delle variazioni intervenute. Per la definizione di “*Dati modificabili*” e “*Dati non modificabili*”, nonché per le modalità di comunicazione/aggiornamento delle variazioni, si rimanda al Manuale Utente.

L'operatore già iscritto può richiedere, tramite il Portale, l'estensione dell'iscrizione ad altre fasi prestazionali e categorie delle opere di cui al precedente **Art. III**), allegando la relativa documentazione, laddove vi sia capienza nei requisiti richiesti.

Tale richiesta sarà valutata dall'Autorità Portuale. In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell'iscrizione in corso.

X.4) REVISIONE DATI E RINNOVO

L'Autorità Portuale, prima della scadenza della validità dell' *Elenco 2017*, provvede ad avviare la revisione dell'Elenco per l'anno successivo, che avverrà con le modalità che saranno rese note.

L'Autorità Portuale comunicherà agli operatori economici iscritti gli adempimenti necessari per mantenere l'iscrizione ed eventualmente aggiornare i propri dati, con le stesse modalità di cui all'**Art. VII.1)**. Il rinnovo ha validità annuale.

X.5) CANCELLAZIONE

La cancellazione dall'Elenco avviene nei seguenti casi:

1. qualora non permangano i requisiti dichiarati in sede di iscrizione;
2. mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
3. mancata riconferma dell'iscrizione prima della scadenza;
4. mancato rinnovo alla scadenza annuale della validità dell'iscrizione;
5. mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione;
6. mancata presentazione di offerte per tre volte su invito in un biennio senza motivazione;
7. risoluzione per gravi inadempienze nell'esecuzione di precedenti forniture di beni, prestazioni o lavori affidati;
8. in caso di espressa richiesta da parte dell'Operatore economico.

La cancellazione dall'Elenco di cui al presente Avviso per uno dei suddetti motivi è comunicata secondo le modalità di cui al precedente **Art. VII.1)**. L'Autorità Portuale si riserva la facoltà di accettare la richiesta di re-iscrizione dell'operatore economico cancellato.

XI) MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

L'iscrizione nell'Elenco è condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi di cui al precedente **Art. III**), da espletarsi con procedura negoziata ai sensi dello stesso art. 36, co. 2, lett. b) del Codice, fatte salve le deroghe successivamente previste.

Per l'affidamento del servizio specifico la selezione dall'elenco è effettuata nel rispetto dei seguenti principi:

a) Principio di non discriminazione:

- insussistenza di qualsiasi privilegio o preferenza legato alla presenza e/o operatività del professionista nell'ambito territoriale di riferimento (Comune, Provincia e/o Regione) dell'ente committente;



- applicazione del principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell'albo, ai quali rivolgere la richiesta di offerta, secondo le modalità successivamente specificate;
- divieto di cumulo di incarichi, con l'affidamento, di norma, di non più di un incarico all'anno allo stesso professionista;
- correlazione dell'esperienza pregressa del professionista alla tipologia progettuale da affidare.

b) Principio della parità di trattamento:

- mediante la comparazione dei requisiti posseduti da tutti gli iscritti, con applicazione, per ciascuno di essi, dei medesimi criteri selettivi.

c) Principio di proporzionalità:

- esame dei requisiti minimi strettamente connessa alla tipologia ed all'importo dell'incarico.

d) Ed inoltre secondo:

- tipologia dell'incarico;
- rilevanza del *curriculum vitae* rispetto all'oggetto della prestazione.

A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico operative ovvero di oggettiva convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che debbono essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona amministrazione.

L'Autorità Portuale può prescindere, altresì, dall'Elenco e provvedere con Avviso esplorativo specifico anche quando si tratti di un servizio non riconducibile alle fasi prestazionali e categorie delle opere individuate nella Tabella di cui all'**Art. III**) del presente Avviso.

L'affidamento dei servizi specifici, di importo superiore ad € 40.000,00 ed inferiore a 100.000,00 (I.V.A. e contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori esclusi), è effettuato, a cura del Responsabile del Procedimento nel rispetto della procedura e dei principi di cui all'art. 36, co. 2, lett. b) del Codice ed ai sensi dello stesso articolo è individuato il numero minimo di operatori economici, iscritto nell'Elenco, cui rivolgere l'invito a presentare offerta.

La selezione degli operatori economici inseriti nell'Elenco da invitare alla procedura negoziata, nel **numero minimo di 5 (cinque)**, se sussistono in tale numero aspiranti idonei è effettuata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, facendo ricorso al principio della rotazione ovvero, a parità di requisiti, al sorteggio, tra gli operatori economici che:

- siano iscritti in *Elenco 2017* per le **Fasi Prestazionali** e **Categoria dell'opera** inerenti il servizio da affidare;
- posseggano i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alla procedura negoziata, **individuati dall'Amministrazione Aggiudicatrice**, in relazione all'affidamento del servizio specifico.
- nei **24 (ventiquattro) mesi precedenti** l'avvio della selezione, non abbiano percepito incarichi la cui somma determini – considerando altresì il servizio specifico da affidare – un importo complessivo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 157, co.2, primo periodo, del Codice, I.V.A. e contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori esclusi.

Il limite massimo di cui al precedente punto, non trova applicazione per prestazioni di servizi tecnici relativi al medesimo lavoro pubblico, successivi e conseguenti ai servizi già conferiti, nei seguenti casi:



- il suo superamento derivi da fatti non imputabili al tecnico incaricato (modifiche degli importi tra i diversi livelli progettuali, perizie di variante, riserve contabili accolte ecc.);
- l'affidamento dei nuovi servizi sia conseguente a nuove condizioni sopravvenute, non previste in occasione dell'affidamento originario, debitamente dimostrate, e risulti necessario garantire la continuità nella prestazione dei servizi.

L'avvenuto affidamento dell'incarico è reso noto mediante la pubblicazione ai sensi di legge.

L'incarico viene svolto nel rispetto delle prescrizioni contrattuali contenute in una Convenzione predisposta da questa Autorità Portuale, allegata alla lettera di invito, in cui sono fissate tra l'altro le modalità dell'incarico, l'entità delle competenze e i tempi di espletamento.

L'affidamento dell'incarico è soggetto alla stipula della prescritta polizza assicurativa professionale in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle Linee guida.

Non è ammesso il sub-incarico, ad eccezione di quanto previsto dall'Art. 31, co. 8, del Codice.

Tutti gli elaborati prodotti nell'espletamento dell'incarico devono essere consegnati in copia cartacea e su supporto informatico in formato modificabile.

In caso di controversie, si esclude la competenza arbitrale.

L'Elenco può essere utilizzato, ove ritenuto opportuno, anche nei casi di affidamento diretto, da parte del Responsabile del Procedimento, di incarichi di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, ai sensi co. 8 dell'art. 31 del Codice.

XII) ALTRE INFORMAZIONI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso, si applica la normativa vigente e le Linee guida ANAC.
2. Il trattamento dei dati personali degli operatori economici inseriti nell'Elenco di cui al presente Avviso avviene nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 30.06.2003 n° 196 e s.m.i.
3. Il presente Avviso con gli Allegati è pubblicato in forma integrale sul profilo di committente dell'Autorità Portuale (nella sezione del sito della Autorità Portuale di Ravenna "Albo Fornitori" <http://www.port.ravenna.it/pagina-porto-1/albofornitori/>) e sulla sezione Amministrazione trasparente della stessa e, per estratto, sull'Albo Pretorio dell'Autorità Portuale, sull'Albo Pretorio del Comune di Ravenna, sui siti informatici di cui all'Art. 66, co. 7, del Codice e sul quotidiano a livello nazionale "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici".
Il presente Avviso in forma integrale è, inoltre, inviato per l'adeguata pubblicizzazione agli ordini professionali degli Ingegneri, Architetti, Geologi, Geometri e Periti Industriali nazionali e della Provincia di Ravenna.
4. L'Autorità Portuale si riserva di procedere, in deroga a quanto previsto nel presente Avviso, in ottemperanza a future disposizioni legislative, regolamentari e di indirizzo emanate dagli enti competenti.
5. Ai sensi dell'Art. 31 del Codice e della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Fabio Maletti.



6. Le autocertificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
7. Procedure di ricorso: contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) dell'Emilia-Romagna.
8. L'accesso agli atti è disciplinato dall'art. 53 del Codice, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del Codice
9. Eventuali informazioni potranno essere richieste presso l'Area Programmazione e Appalti di questa Autorità Portuale, via Antico Squero n. 31 – 48122 Ravenna,
 - ai seguenti recapiti telefonici: **0544-608867** nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 il venerdì dalle 8.30 alle 14.30.
 - oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: albofornitori@pec.port.ravenna.it.

Eventuali quesiti devono pervenire non oltre le ore 13.00 del 25.01.2017. L'Autorità Portuale si riserva la facoltà di rispondere anche ai quesiti pervenuti successivamente a tale termine.

I quesiti e le relative risposte saranno pubblicati sul sito internet dell'Autorità Portuale e/o sul Portale e/o trasmessi all'operatore secondo le modalità indicate al precedente **Art. VII.1**).

XIII) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/03, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura vengono trattati per i soli fini attinenti alla partecipazione alla presente gara e la conclusione/esecuzione del relativo contratto.

Il trattamento avviene attraverso mezzi cartacei ed informatici, nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l'interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti d.lgs. n. 196/03.

Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall'operatore economico interessato; in difetto, si può determinare l'impossibilità per l'Autorità Portuale di dar corso all'iscrizione in Elenco.

I dati così raccolti sono comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Autorità Portuale, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi. Titolare del trattamento è l'Autorità Portuale di Ravenna.

Responsabile del trattamento è l'Ing. Fabio Maletti. Incaricati sono gli organi/dipendenti dell'Autorità Portuale, secondo e nei limiti dei rispettivi compiti e funzioni.

XIV) ALLEGATI

- **Allegato A.1** “Manifestazione di interesse libero professionista singolo o associazione tra professionisti”
- **Allegato A.2** “Manifestazione di interesse società’ di professionisti - società’ di ingegneria – consorzi stabili di società”
- **Allegato B** “Casellario Giudiziale”
- **Allegato C** “Dichiarazioni dell'operatore economico consorziato a Consorzio stabile”
- **Allegato N** “Curriculum vitae”



- **Allegato O** “Scheda tecnica referenze professionali”
- **Manuale Operativo**

Ravenna, 20.12.2016

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore Tecnico

F.to Ing. Fabio Maletti *

***Firma autografa su originale, conservato presso l'Autorità Portuale di Ravenna, e sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993**